



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2025

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE ORE 12:00 DEL 17 NOVEMBRE 2025

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 all'art. 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili, di proprietà sia pubblica che privata, nonché per sostenere le iniziative intraprese dai comuni, anche attraverso la costituzione di agenzie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore delle locazioni attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati;
- l'art. 7 comma bis del D.L. 13 settembre 2004 n. 240 stabilisce le misure per favorire l'accesso alla locazione da parte dei conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente ai provvedimenti esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269;
- con il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi, in relazione al reddito familiare complessivo imponibile e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;

Visto la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 402/2020, modificata dalla D.G.R. 988/2021 "Modifiche ed integrazioni all'A della deliberazione giunta regionale n. 402/2020 - Criteri per l'accesso al fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 - legge 431/98";

Preso atto che per l'anno 2025 il Fondo statale per il sostegno ai contributi affitti L. 431/1998 non è stato finanziato dalla legge di Bilancio;

Visto:

- la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 851 del 23 giugno 2025 avente ad oggetto "Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 – Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025";

Dato atto che l'Amministrazione Comunale, per sopperire alla mancanza di risorse statali, ha ritenuto opportuno reperire risorse proprie di bilancio al fine di concorrere all'integrazione delle risorse assegnate dalla Regione Toscana;

Visto:

- la Delibera della Giunta n. 104 del 23/10/2025 di approvazione degli indirizzi per il riconoscimento di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione - anno 2025;
- la Determinazione n. 1159 del 30/10/2025 di approvazione del bando e relativa modulistica per la presentazione delle istanze per l'anno 2025;

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande dirette al riconoscimento di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2025 e che pertanto fino al **17 novembre 2025 – ore 12:00** - pena l'esclusione, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda, secondo quanto previsto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed int. Ai sensi del Decreto-legge 215/2023 il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia può autocertificare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

2. Per l'ammissione al presente bando è necessario il possesso, alla data di pubblicazione del bando stesso e permanere fino all'erogazione del contributo, dei seguenti requisiti e condizioni:

A. Cittadinanza:

- a) essere cittadino italiano;
- b) essere cittadino di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- c) essere cittadino di altro Stato non aderente all'Unione Europea oppure apolide, a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;

B. Residenza:

- 1. Essere residente nel Comune di Sarteano e nell'immobile oggetto del contratto di locazione per il quale si richiede il contributo;

C. Locazione:

1. Essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'alloggio in cui si ha la residenza, situato nel Comune di Sarteano, ai sensi della normativa vigente e dell'Accordo territoriale sulle locazioni abitative Zona della Val di Chiana Senese sottoscritto in data 28 luglio 2023. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. È data facoltà ai Comuni di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Il canone di locazione di riferimento è quello corrisposto per l'anno 2025 e risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, oltre agli aggiornamenti e al netto degli oneri accessori.

2. Non essere assegnatario di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica. L'eventuale assegnazione ad uno dei componenti del nucleo familiare di un alloggio di ERP nel corso dell'anno

2025 comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo a far data dall'effettiva disponibilità dell'alloggio.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti presenti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica la posizione acquisita. È inoltre causa di decadenza dal diritto al contributo il rifiuto a prendere possesso di un alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

3. Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:

- di edilizia residenziale pubblica (ERP)
- di edilizia residenziale agevolata
- per immobili appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

D. Assenza titolarità diritti di proprietà, uso, usufrutto o abitazione:

1. Assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Sarteano. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 2/2019 e succ. mod. ed int.;

2. Assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a euro 25.000,00. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE;

3. Le disposizioni di cui ai numeri 1. e 2. suddetti, non si applicano quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo e ricorrono le seguenti fattispecie:

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- titolarità di pro-quota di diritti reali dei quali sia documentata la non disponibilità;
- alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;

E. Divieto di cumulo di contributi economici a sostegno dell'alloggio:

1. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo relativo allo stesso periodo temporale, compresi i contributi straordinari per gli inquilini riconosciuti morosi incolpevoli ai sensi del D.M. 30.3.2016 o il contributo Giovani. L'eventuale erogazione di tali benefici economici comporta l'automatica decadenza del diritto al contributo affitto per l'anno 2025.

2. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con l'Assegno di Inclusione (ADI). Qualora un componente del nucleo familiare richiedente

percepisca la di sostegno all'affitto (Quota B) dell'Assegno di Inclusione (ADI), il contributo potrà essere erogato esclusivamente per i mesi nei quali l'ADI non sia stato percepito.

F. Attestazione ISEE:

1. Essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM n. 159/2013 e succ. mod. ed int., rientranti nei valori di seguito indicati:

Fascia "A"

- Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 (euro 16.033,42). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia "B"

- Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2025 (euro 16.033,42) e l'importo di euro 32.456,72
- Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Valore ISEE non superiore a euro 16.500,00, limite per l'accesso all' E.R.P., così come aggiornato con Delibera della Giunta Regionale per la revisione biennale del limite di reddito.

Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui lo studente risulti fiscalmente a carico.

2. Il patrimonio complessivo (composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare) non potrà superare il limite di euro 40.000,00, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come indicato alla precedente lettera D) comma 2. del bando.

3. Il valore del patrimonio mobiliare non dovrà essere superiore a euro 25.000,00. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Art. 2 – Nucleo familiare di riferimento

1. Il nucleo familiare da prendere a riferimento è quello determinato in base all'art. 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 e relative disposizioni attuative, cioè quello composto o dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, che risultano dallo stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salvo che siano oggetto di un provvedimento del giudice o di altro procedimento.

Art. 3 - Autocertificazione dei requisiti

1. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. mod. ed int., art. 15 Legge 183/2011) il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 1 del presente bando e delle condizioni previste per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 6.

2. Ai sensi del D.L. n. 215/2023 il cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia può autocertificare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici

italiani.

3. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

4. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159 e succ. mod. ed int., l'Amministrazione Comunale in fase di istruttoria o successivamente, potrà effettuare i necessari controlli per accertare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Nello specifico sarà attivata la procedura del controllo a campione, ai sensi della normativa vigente, sulla veridicità delle autocertificazioni rese in merito alle dichiarazioni contenute nella domanda relativa all'ottenimento dei contributi per integrazione dei canoni di locazione, nonché nella DSU presentata per l'ottenimento della certificazione ISEE, sui beneficiari risultati utilmente collocati nella graduatoria definitiva degli aventi diritto al contributo in oggetto.

Art. 4 - ISE Zero

1. L'erogazione del contributo a soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo, è possibile solo nei casi di seguito descritti:

- a) presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento, debitamente verificata dal soggetto erogatore, dalla quale si evince la fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone di locazione;
- b) presenza di espressa certificazione a firma dell'Assistente Sociale, nel caso in cui il richiedente usufruisca di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune;
- c) verifica da parte degli Uffici Comunali del reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

Art. 5 – Documentazione

1. La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:

- a) copia del permesso di soggiorno in corso di validità, del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino straniero o apolide;
- b) copia integrale del contratto di affitto in corso di validità;
- c) copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'applicazione della "cedolaresecca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;
- d) i soggetti che dichiarano di avere in corso un procedimento esecutivo di sfratto, devono allegare alla domanda copia della sentenza esecutiva di sfratto, a condizione che lo stesso non sia stato intimato per morosità;
- e) sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposti dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio;
- f) l'attestazione ISE-ISEE di cui all'art. 1) lettera F) del presente bando. All'atto della presentazione della domanda il richiedente può dichiarare di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presso i Centri di Assistenza Fiscale, che l'attestazione ISEE/ISE è in corso di rilascio, indicando sul modulo di domanda il numero di protocollo assegnato dall'INPS. A pena di esclusione, la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) dovrà essere stata presentata entro il termine di scadenza del bando;
- g) in caso di titolarità di quote di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero è necessario allegare la documentazione

necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 1, comma 2, lettera d);

h) i soggetti che dichiarano "ISE zero" ovvero che hanno un ISE inferiore al canone annuo per il quale richiedono il contributo, devono allegare alla domanda, pena l'esclusione:

- espressa certificazione, a firma del Responsabile del competente Ufficio Comunale, che attesti che il richiedente usufruisce di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune
- oppure (in alternativa) devono allegare autocertificazione (Moduli B1 e B2) circa la fonte accertabile di sostentamento;

- per i nuclei che non hanno redditi soggetti ad IRPEF e che percepiscono redditi esenti da IRPEF, occorre presentare attestazione di tali entrate;

i) deve essere allegata alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;

2. Al fine di esercitare il diritto a ricevere il contributo spettante, gli iscritti in graduatoria sono tenuti a produrre, entro il termine del 31 gennaio 2026, al competente Ufficio Servizi Sociali:

a) Modulo E debitamente compilato, con allegate le ricevute dei pagamenti del canone di locazione o idonea documentazione equipollente a firma del proprietario;

b) Modulo F debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario dell'alloggio.

Non saranno accettate ricevute presentate in allegato alla domanda di partecipazione. In alternativa, nel caso di conduttori morosi, l'importo del contributo relativo ai mesi non versati, potrà essere corrisposto direttamente ai locatori, ma solo previa presentazione, sempre entro il 31 gennaio 2026, delle dichiarazioni sostitutive (Moduli C e D) che si trovano allegate alla domanda di partecipazione.

3. Non verranno accolte le domande prive della firma del richiedente.

Art. 6 - Articolazione delle graduatorie

1. I soggetti in possesso dei requisiti individuati dal presente bando sono collocati nella graduatoria del Comune di Sarteano, distinti in fascia A) e in fascia B) in base alle diverse percentuali di incidenza canone/valore ISE, così come risulta dal contratto registrato o in corso di registrazione, al netto degli oneri accessori, ed il valore ISE secondo la formula sottoindicata:

- fascia A): $\text{canone locazione} / \text{valore ISE} = \text{Punteggio}$
- fascia B): $\text{canone locazione} / \text{valore ISE} = \text{Punteggio}$

A parità di punteggio gli aventi diritto saranno ordinati sulla base dell'ordine decrescente della percentuale di incidenza canone/reddito. Qualora esistano ancora ulteriori situazioni di parità di punteggio si procederà al sorteggio.

3. In presenza di "ISE Zero" o comunque inferiore al canone di locazione corrisposto, ai fini del calcolo per la collocazione in graduatoria, verrà considerato un reddito "virtuale" pari al canone di locazione e la domanda verrà collocata in graduatoria, partendo dal canone più alto in ordine decrescente.

Art. 7 - Formulazione e pubblicizzazione della graduatoria ed erogazione dei contributi

7.1. Istruttoria delle domande

L'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Sarteano procede all'istruttoria delle domande pervenute verificandone la completezza e la regolarità.

7.2. Formazione della graduatoria

L'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Sarteano, successivamente alla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Sarteano, con l'indicazione dei modi e dei tempi per la presentazione di eventuali ricorsi o opposizioni. Avverso il procedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria provvisoria è possibile proporre ricorso alla Commissione Comunale, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa all'Albo Pretorio on line. Successivamente la Commissione Comunale decide sulle opposizioni, a seguito della valutazione dei documenti pervenuti entro i termini fissati per l'opposizione, purché relativi a condizioni possedute alla data di scadenza per la presentazione della domanda ed espressamente dichiarate nella domanda.

La graduatoria definitiva, pubblicata all'Albo Pretorio on line per dieci giorni consecutivi, esplica la sua validità dal primo giorno della pubblicazione.

L'esposizione della graduatoria all'Albo Pretorio del Comune di Sarteano costituirà mezzo idoneo di conoscenza; pertanto, l'Amministrazione non avrà obbligo di comunicazione scritta dell'esito ai richiedenti (L. 241/1990 e succ. mod. ed int., art. 8, comma 3).

La graduatoria dei beneficiari verrà approvata con apposita Determinazione della Responsabile del Servizio.

Art. 8 - Durata ed entità del contributo

1. I contributi di cui al presente Bando sono erogati, nei limiti delle risorse disponibili, secondo l'ordine stabilito nella Graduatoria Definitiva con il seguente ordine di priorità:

- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A
- contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B

2. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni:

- a) Fascia A: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) Fascia B: il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui.
- c) Per i nuclei familiari beneficiari dell'integrazione del canone da parte del Servizio Sociale, la somma attribuita ai sensi del presente bando non si aggiungerà a quanto già versato dall'Ente, ma andrà a scomputo di tale somma.

3. Qualora le risorse disponibili fossero inferiori al fabbisogno occorrente, l'Amministrazione si riserva la facoltà:

- di destinare ai soggetti collocati in graduatoria percentuali diverse dal 100% del contributo spettante;
- di destinare una percentuale del fondo alla Fascia B. Tale percentuale, non potrà superare il 40% delle risorse complessive disponibili e a condizione che sia stato comunque assegnato un contributo a tutti i soggetti della Fascia A.

In caso di risorse finanziarie non sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno, l'Amministrazione si riserva, quindi, la possibilità di applicare eventuali riduzioni sulle quote teoriche spettanti e di effettuare la redistribuzione delle risorse; pertanto, la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.

4. Il contributo decorre dal 1° gennaio 2025, o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2025. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate. Per il calcolo dei mesi non si tiene conto delle frazioni di mese.

5. I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del "Assegno di Inclusione Sociale ADI". Pertanto, il contributo teorico spettante di cui al precedente comma

2, verrà decurtato dell'importo quota "B" del beneficio dell'Assegno riferito alla locazione.
6. L'erogazione del contributo non potrà mai essere inferiore ad euro 200,00 (detto limite deve essere rapportato al numero delle mensilità per cui è corrisposto il contributo).

Art. 9 - Casi particolari

1. Nel caso di più nuclei familiari cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero dei nuclei residenti nell'alloggio o comunque cointestatari del medesimo contratto di locazione. Nel caso in cui due o più nuclei cointestatari del medesimo contratto risultino ammessi in graduatoria, il contributo teorico spettante a ciascun nucleo verrà ulteriormente diviso per il numero di nuclei cointestatari ammessi all'erogazione del beneficio.

2. In caso di decesso del richiedente utilmente collocato in graduatoria, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti lo stato giuridico di eredi, oltre al possesso delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente (Modulo G).

3. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sarteano, circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda. Qualora la data di decorrenza del contratto fosse anteriore alla data di attribuzione della residenza anagrafica da parte del Comune, le mensilità utili per l'erogazione del contributo decorrono dalla data di attribuzione della residenza anagrafica.

4. Nel caso di mancata presentazione delle ricevute di pagamento del canone, dovuta a morosità, il contributo potrà essere erogato al locatore interessato a parziale o completa sanatoria della morosità medesima. L'erogazione potrà avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia, all'uopo indicata per iscritto dallo stesso locatore, che attesti, con dichiarazione sottoscritta dal locatore stesso, l'avvenuta sanatoria (comma 3 dell'art. 11 della Legge 431/1998 e successive modifiche o integrazioni - Possibilità di erogare il contributo al locatore in caso di morosità del conduttore).

Art. 10 - Modalità di erogazione del fondo

1. Il contributo è erogato, secondo l'ordine della graduatoria nei limiti delle risorse disponibili ed in base alla percentuale di riparto stabilita dall'Ente.

2. Il Comune di Sarteano provvede all'erogazione del fondo – pena la decadenza del beneficio – dietro presentazione, entro il termine del 31 Gennaio 2026, di:

- copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2025;
- copia dell'ultima ricevuta del versamento annuale della tassa di registrazione o documentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011;

Le ricevute dovranno contenere, in modo inequivocabile e leggibile, i seguenti dati:

- nome e cognome del locatore
- nome e cognome di chi effettua il pagamento
- indirizzo dell'alloggio locato
- importo del canone di locazione corrisposto
- periodo di riferimento (mese ed anno di riferimento)
- firma leggibile del locatore per quietanza
- apposizione della marca da bollo di euro 2,00

LE RICEVUTE INCOMPLETE (ASSENZA DI UNO O PIÙ ELEMENTI DI CUI AL PRESENTE COMMA) NON SARANNO ACCETTATE CON CONSEGUENTE DECURTAZIONE DEL CONTRIBUTO.

Nel caso in cui il locatore rilasci fattura, questa dovrà essere debitamente quietanzata con apposizione della dicitura "pagato" convalidata da timbro e firma del locatore medesimo. Nel caso in cui il pagamento venga fatto tramite RID bancario, del pari dovrà essere presentata ricevuta quietanzata da parte del locatore o dichiarazione di buon fine da parte dell'Istituto di credito. Nel caso in cui il proprietario rilasci dichiarazione che attesta il pagamento annuale dell'affitto, questa deve essere corredata dalla fotocopia del documento d'identità dello stesso.

3. La mancata presentazione della documentazione di cui sopra costituisce automatica decadenza dal beneficio.

4. Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione di domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione utile in graduatoria), si procede nel seguente modo:

a) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura superiore a quello dichiarato nella domanda: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;

b) se dalle ricevute prodotte risulterà pagato un canone in misura inferiore a quello dichiarato nella domanda: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Art. 11 - Termini di presentazione delle domande

1. Per la presentazione delle domande il termine è fissato, pena l'esclusione, alle ore 12:00 del giorno 17 novembre 2025.

Art. 12 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Sarteano, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente: www.comune.sarteano.si.it

2. La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere corredata da tutta la necessaria e idonea documentazione.

3. Le domande devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Sarteano – Corso Garibaldi, 7- o inviate tramite raccomandata A/R o PEC all'indirizzo: comune.sarteano@consorzioiterrecablate.it in alternativa tramite mail all'indirizzo: protocollo@comune.sarteano.si.it

4. Le domande dovranno comunque pervenire al Comune entro il termine perentorio di scadenza del bando (ore 12:00 del giorno 17/11/2025) per cui, per quelle spedite a mezzo raccomandata A/R, non farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

5. Rimane a carico dei richiedenti ogni e qualunque danno conseguente alla mancata conoscenza di comunicazioni e/o richieste da parte del servizio comunale a seguito di cambio di residenza e/o temporanea irreperibilità nei casi in cui di tali assenze non sia data previa informazione per iscritto al servizio.

6. Il Comune di Sarteano declina ogni responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali nonché per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara indicazione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei richiedenti il contributo oppure da mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda.

N.B.: L'assistenza alla compilazione materiale della domanda **NON PUO' ESSERE RICHIESTA** all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Sarteano poiché le dichiarazioni sono rese sotto la diretta responsabilità dei richiedenti che autocertificano situazioni e requisiti.

Art. 13 - Controlli e sanzioni

1. L'elenco degli aventi diritto al contributo sarà trasmesso, con le modalità ed i termini richiesti, agli Uffici della Guardia di Finanza, competenti per territorio, per i controlli previsti dalle leggi vigenti. La collaborazione da parte della Guardia di Finanza, nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra Regione Toscana e Anci Toscana, Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza e INPS Direzione Regionale Toscana, in merito alle prestazioni sociali agevolate è attivata sulla base di segnalazioni di nominativi da parte degli enti erogatori. Il Comune trasmette agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi particolari, che lo stesso ritenga oggetto di una più attenta valutazione.

2. Ai sensi del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli possono essere effettuati anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva fino alla totale erogazione del contributo.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

4. Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.

5. Coloro che non provvederanno all'incasso del contributo entro tre mesi dalla data di emissione del mandato, perderanno il diritto di ricevere l'importo loro spettante.

6. Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679, il Comune di Sarteano, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

2. Secondo la normativa indicata, i dati personali richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, il Comune di Sarteano, in qualità di Titolare del Trattamento, fornisce le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sarteano
- Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile Settore Servizi alla Persona, Dott.ssa Francesca Mazzetti - e-mail: f.mazzetti@comune.sarteano.si.it;
- Responsabile della protezione dei dati è l'Avvocato Flavio Corsinovi dello Studio Legale Associato Corsinovi-Mammana - e-mail rpd@consorzioiterrecablate.it PEC rpd@pec.consorzioiterrecablate.it

3. Per informazioni ulteriori è possibile contattare il Titolare del trattamento, ossia il Comune di Sarteano all'indirizzo PEC comune.sarteano@pec.consorzioiterrecablate.it - Tel. 0578-269200.

Art. 15 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando viene fatto riferimento alla L. 431/1998, così come modificata dal D. L. n. 240 del 13/09/2004, convertito in legge, con modifiche, dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269, al D.P.C.M. 159/2013, alla L. R. n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, alle direttive regionali vigenti in materia.

Sarteano, 30 ottobre 2025

La Responsabile del Settore

dott.ssa Francesca Mazzetti